COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA
Sezione distaccata di Milano
Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193
Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000
Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA
SEZIONE DI MILANO

COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 31 gennaio 2024
Presenti: Carlo Nastri (Responsabile), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

Società ricorrente: Regina Pacis
Sport: pallavolo femminile
Categoria: Open A 1
Gara: Velate U.S. – Regina Pacis del 15.1.24
Comunicato Ufficiale di prima istanza n° 14 del 24.1.24

La società Regina Pacis ha proposto ricorso avverso il provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo di Pallavolo femminile di cui al Comunicato Ufficiale n. 14 del 24.1.24 relativo alla gara Velate U.S. – Regina Pacis da disputarsi il 15.1.24, che ha così deciso: "*Rilevato dagli atti ufficiali che il giorno stesso in cui si sarebbe dovuta disputare la gara la società REGINA PACIS, presente sul campo, si rifiutava di disputare la gara stessa, denunciando irregolarità sul campo di gioco, in contrasto con il parere arbitrale SI DELIBERA 1) di assegnare la perdita della gara alla società REGINA PACIS con il risultato tecnico convenzionale di 0 - 3 sulla base di quanto disposto dall'articolo 25 del Regolamento di Giustizia;2) di inibire fino al 7/02/2024 il dirigente sig. Malberti Angelo Enrico a svolgere qualsiasi attività sportiva nell'ambito del CSI sulla base di quanto disposto dall'articolo 16 del Regolamento di Giustizia;3) di irrogare un'ammenda di 40 euro alla società REGINA PACIS sulla base di quanto disposto dall'articolo 21 del Regolamento di Giustizia;4) di assegnare 1 penalità utile ai fini dell'esclusione dal Campionato Provinciale sulla base di quanto disposto dall'articolo 31 del Regolamento di Giustizia*"
A sostegno del proprio ricorso la società Regina Pacis afferma di essersi presentata regolarmente nella palestra in cui si sarebbe dovuta disputare la gara in calendario, di aver manifestato al DDG le proprie rimostranze sull'inadeguatezza e sulla sicurezza dell'impianto, al cui esito tuttavia l'arbitro riteneva vi fossero le condizioni per disputare la gara.
A quel punto giocatrici e tesserati della società Regina Pacis decidevano di non giocare, tenuto conto che la struttura non rispettava i requisiti minimi previsti dal regolamento, come documentato dalle fotografie allegate al ricorso.
Conclude la ricorrente chiedendo l'annullamento dei provvedimenti assunti dal Giudice di prima istanza e la possibilità di rigiocare la partita in impianto idoneo.
La presente Commissione, all'esito degli approfondimenti effettuati e dell'esperita istruttoria, non ritiene il ricorso accoglibile sulla base delle seguenti motivazioni.

Per quanto condivisibile o meno, la questione che ci si trova ad affrontare è di carattere strettamente regolamentare.
Sotto tale profilo l'art. 24 delle Norme Generali, dal titolo "impraticabilità degli impianti sportivi", prevede che "*il giudizio sull'impraticabilità è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara*".
Più nello specifico, le norme dedicate allo sport Pallavolo, prevedono espressamente che "*prima dell'inizio della gara, l'arbitro deve controllare l'area di gioco e le attrezzature per constatarne la regolarità. Qualora i rilievi presentati da una Società in merito alla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature non vengano riconosciuti fondati o se gli interventi effettuati, a giudizio della Società che aveva mosso i rilievi, non fossero ritenuti sufficienti a eliminare l'irregolarità riscontrata, la stessa non può rifiutarsi di partecipare alla gara se viene così deciso dall'arbitro. La Società può, tuttavia, presentare all'arbitro, a firma del dirigente accompagnatore ufficiale o, in mancanza, del capitano della squadra, una riserva scritta alla quale deve fare seguire tutti gli adempimenti previsti dalle procedure del regolamento di giustizia sportiva per i reclami, ivi compreso il preannuncio non potendosi considerare tale la riserva scritta.*
Tenuto conto di quanto previsto dalle norme di regolamento, nel momento in cui l'arbitro, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, ha ritenuto che ci fossero le condizioni per poter giocare - come avvenuto in altre occasioni nel medesimo impianto, precisa lo stesso DDG nel suo referto - la società Regina Pacis avrebbe dovuto giocare e, previa riserva scritta, presentare successivo reclamo.
Va peraltro precisato che la presente Commissione non intende in alcun modo mettere in discussione le legittime preoccupazioni della ricorrente sulla sicurezza dell'impianto e sull'incolumità delle proprie giocatrici ma è altrettanto necessario sottolineare come non sia questa la sede per affrontare una tematica certamente delicata e che, evidentemente, non può essere sottovalutata, per cui si ritiene di dover coinvolgere i competenti Uffici affinché la questione trovi adeguate risposte.
Senza voler ridurre, quindi, l'importanza della questione sollevata, il tema che la Commissione è qui tenuta a valutare è se la decisione del Giudice di prima istanza di dare partita persa alla società che si è rifiutata di giocare sia o meno coerente e in linea con quanto previsto dal Regolamento.
E chi scrive non può che prendere atto che il Giudice di prima istanza, sotto tale profilo e *obtorto collo*, non avrebbe potuto adottare altro e diverso provvedimento e che con la propria decisione, per quanto legittima e (forse anche) giustificata, la società Regina Pacis non poteva che andare incontro a tali provvedimenti.

P.Q.M.

La Commissione Regionale Giudicante, Sezione distaccata di Milano, definitivamente pronunciando

- rigetta il ricorso proposto dalla società Regina Pacis
- dispone di trattenere la tassa versata per il ricorso

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 1 febbraio 2024